



COMUNE DI MERETO DI TOMBA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO

PER L'USO DEGLI IMMOBILI

DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 1

Gli immobili di proprietà comunale sono prioritariamente utilizzati dall'Amministrazione Comunale per lo svolgimento di tutte le attività istituzionali promosse dalla stessa o concesse alle Associazioni e alle singole persone per lo svolgimento di iniziative a carattere sportivo-culturale o di rilevanza sociale.

E' tassativamente esclusa la concessione dell'uso di immobili di proprietà comunale per attività aventi scopo di lucro. E' altresì esclusa ogni forma di sub-concessione.

ART. 2

Gli immobili di proprietà comunale possono essere gestiti (custodia, manutenzione, vigilanza) direttamente dall'Amministrazione Comunale, o concessi in comodato.

ART. 3

1. Utilizzo continuativo degli immobili: la richiesta di concessione dovrà essere presentata al Sindaco di norma con un anticipo di trenta giorni sui tempi programmati per l'utilizzo degli immobili, onde permettere all'Amministrazione stessa di determinare il relativo calendario.

2. Utilizzo saltuario degli immobili: in caso di utilizzo temporaneo l'autorizzazione può essere rilasciata, previa verifica della disponibilità dell'immobile, anche se inoltrata con minore preavviso. La domanda per l'utilizzo puntuale degli immobili è valevole per il periodo e per gli orari concessi. Le richieste presentate potranno essere assolte compatibilmente con la disponibilità delle strutture stesse.

ART. 4

Per la concessione dei locali l'Amministrazione Comunale valuterà:

- l'oggettiva disponibilità dell'immobile;
- la non interferenza con le normali attività di istituto dell'Ente Locale o di altro ente che ordinariamente utilizza l'immobile;
- la rilevanza sociale dell'iniziativa o manifestazione.

ART. 5

La domanda per l'utilizzo corrente di tutti gli immobili (ai sensi dell'art. 3 c.1), sottoscritta dal Legale rappresentante o persona fisica responsabile dovrà indicare:

- a) l'immobile o la porzione di esso di cui si chiede la concessione;
- b) l'attività e le manifestazioni da realizzarsi;
- c) i tempi e l'orario di utilizzo;
- d) i servizi e le attrezzature necessarie per realizzare l'attività da svolgere;
- e) dichiarazione di conoscere ed osservare le prescrizioni del presente regolamento, delle leggi e regolamenti vigenti in materia di pubblici spettacoli;
- f) dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità per danni di ogni tipo che possono arrecarsi a edifici, pertinenze, cose o persone in occasione dello svolgimento di attività o manifestazioni.

L'utilizzo continuativo degli immobili verrà disciplinato da apposite convenzioni approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 6

In caso di uso occasionale e/o temporaneo (ai sensi dell'art. 3 c.2), il Comune di Mereto di Tomba potrà autorizzare l'uso degli immobili comunali ad orari fissi o per determinate e definite manifestazioni.

La domanda dovrà contenere in dettaglio gli orari, tipo e modalità di svolgimento della manifestazione oltre ad una dichiarazione di assunzione di ogni e qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo delle strutture.

Il soggetto utilizzatore sarà tenuto al pagamento di una quota di partecipazione nei costi di gestione sulla base di un canone orario o giornaliero stabilito con apposito atto dalla Giunta Comunale. In ogni caso saranno a carico dell'utilizzatore le pulizie dell'immobile.

ART. 7

L'Amministrazione può rifiutare o revocare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione già concessa qualora sussistano o sopraggiungano ragioni di pubblica sicurezza e/o per accertato uso difforme della struttura e/o inosservanza del presente regolamento.

ART. 8

Per manifestazioni di particolare rilevanza la Giunta Comunale si riserva la facoltà di concedere gratuitamente l'uso degli immobili, ferma restando l'assunzione di responsabilità da parte del concessionario e/o da chi utilizza l'impianto.

ART. 9

I concessionari, nonché le persone fisiche richiedenti saranno ritenuti direttamente responsabili verso il Comune di ogni danno che dovesse derivare all'impianto ed alle relative attrezzature od all'immobile da ogni azione ed omissione dolosa o semplicemente colposa.

Ai soggetti che utilizzano gli immobili ai sensi del presente regolamento farà altresì carico l'obbligo durante lo svolgimento di tutte le attività della custodia e della vigilanza dell'immobile concesso e relative pertinenze ed attrezzature, nonché l'onere pieno ed incondizionato di ogni responsabilità civile per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'uso dell'impianto o dello stabile, ivi compresi i danni a terzi.

ART. 10

Durante qualsiasi manifestazione le Società od Associazioni possono istituire apposito spaccio di bevande e cibarie negli eventuali locali idonei a ciò destinati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza vigente.

Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge previsti per la vendita a carattere temporaneo, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco.

Gli oneri per l'installazione delle attrezzature necessario per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti sono a totale carico degli interessati.

Ogni installazione, sempre a carattere temporaneo, deve essere in regola sia con le norme sanitarie, annonarie e di pubblica sicurezza, che antinfortunistiche previste dalle vigenti leggi.

ART. 11

Il Comune, tramite l'ufficio competente, vigilerà sulla buona conservazione degli impianti e delle relative attrezzature e contesterà al concessionario eventuali inadempienze agli obblighi contenuti nel presente regolamento.

Qualora le inadempienze non vengano sanate nei tempi fissati si procederà alla revoca della concessione.

ART. 12

Per quanto non espressamente sopra previsto, si richiamano le norme vigenti del Codice Civile e delle leggi speciali.

ART. 13

Il presente regolamento costituisce norma fondamentale per la stipula di convenzioni ed abroga quanto con esso in contrasto e previsto nei regolamenti comunali in vigore.